COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI - A3295E3 - REG_PROT - 0005370 - Uscita - 16/02/2026 - 16:30

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

Ente Associato: Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI

Città Metropolitana di Bari

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Consolidamento e Restauro Conservativo Palazzo Comunale De Mari" - finanziato a valere su fondi di Rigenerazione Urbana Nazionale - Art.1, comma 42, legge 27 dicembre 2019, n.160 e ss.mm. e ii..

CUP: C45F21000350001

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI ……pag. 3
Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTODELL'APPALTO……pag. 3
Art. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO……pag. 4
Art. 4 CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO……..pag. 5
Art. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO……pag. 6
A – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO……..…pag. 8
B – COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA……pag. 10
C – COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE……pag. 11
D- CERTIFICATO DI COLLAUDO……..……..……pag. 17
E- ULTERIORI PRESCRIZIONI PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO E IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO……..……pag. 19
Art. 6 REPERIBILITA' SERVIZIO DI COLLAUDATORE ……pag. 20
Art. 7 REQUISITI DI IDONEITA' TECNICA e SUPPORTO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDATORE.pag. 20
Art.8 MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ……pag. 22
Art. 9 VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.pag. 22
Art. 10 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO……..pag. 23
Art. 11 COMPENSO PROFESSIONALE ……pag. 25
Art. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO……...pag. 25
Art. 13 MODALITÀ DI PAGAMENTO……pag. 26
Art. 14 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE……pag. 26
ART.15 RISPETTO DEL PNRR……pag. 27
Art. 16 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO…… pag. 28
Art. 17 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE ……...pag. 28
Art. 18 SUBAPPALTO ……...pag. 29
Art. 19 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI……pag. 29
Art. 20 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE …… pag. 29
Art. 21 PENALI ……pag. 30
Art. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA …….……pag. 30
Art. 23 RECESSO ……..pag. 32
Art. 24 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE……pag. 32
Art. 25 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ……pag. 32
Art. 26 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE ……pag. 33
Art. 27 SICUREZZA DEL PERSONALE……..pag. 33
Art. 28 PNRR-ASSOLVIMENTO OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART.47 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/2021…… ……pag. 34

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato speciale descrittivo prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato d'oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Testo unico sulla sicurezza: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" e ss. mm. e ii.;
- Stazione Appaltante: Comune di Acquaviva delle Fonti – Settore Tecnico – Servizio Manutenzioni - Opere Pubbliche e PNRR;
- Capitolato: il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- RUP: Responsabile Unico del Progetto art.15 del D. Lgs. n.36/2023 e ss. mm. e ii.;
- Aggiudicatario: Operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.
- Progetto Esecutivo: Progetto esecutivo di cui all'art. 41 comma 8 del D. Lgs. n.36/2023 e ss. mm. e ii.;
- Direttore dei Lavori (DL): il soggetto affidatario del servizio di Direzione dei Lavori;
- Collaudatore statico: il professionista incaricato del rilascio del collaudo statico delle opere;
- Collaudatore tecnico-amministrativo: il professionista/professionisti incaricati del rilascio del collaudo tecnico-amministrativo.

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura per il "Collaudo Tecnico e Amministrativo e Statico in corso d'opera e finale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. e dell'art. 67 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii. per i Lavori di "Consolidamento e Restauro Conservativo Palazzo Comunale De Mari" - CUP: C45F21000350001, finanziati a valere su fondi di Rigenerazione Urbana Nazionale - Art.1, comma 42, legge 27 dicembre 2019, n.160 e ss.mm. e ii..

Detti lavori prevedono il consolidamento statico e il restauro del Palazzo De Mari, attualmente sede del Comune di Acquaviva delle Fonti.

Trattandosi di interventi su un bene ricadente in categoria lavori OG2, l'art. 22 dell'allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., prevede che "*...per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento";*

Per quanto sopra si procederà alla formazione di un organo di collaudo costituito come di seguito:

a) **Profilo A:** Presidente commissione di collaudo – Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo
b) **Profilo B:** Componente commissione di collaudo/Restauratore – Collaudo Tecnico Amministrativo

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali.

L'importo del servizio complessivo è pari ad **€ 64.054,12** è stato determinato utilizzando le tariffe professionali di cui all'All. I.13 del D. Lgs. n.36/2023 e ss. mm. e ii. nonché le tabelle per il calcolo dei compensi per la figura del Restauratore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. così come novellato dal D.lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'organo di collaudo affidatario del servizio di collaudo Tecnico-Amministrativo, contabile e statico in corso d'opera e finale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. e dell'art. 67 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii. deve certificare la rispondenza dell'opera eseguita agli elaborati contrattuali e alle prescrizioni normative vigenti attestando la piena qualità dell'opera sotto ogni profilo tecnico-economico, amministrativo funzionale e prestazionale durante tutta la durata del cantiere fino alla sua conclusione, al termine del quale deve emettere il collaudo finale.

Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all' art.116 e all'All. II.14 Sezione III-Collaudo del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.,

all'art.67 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii. ed al D.M. 37/2008.

Art. 3 CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento.

Sulla base dell'importo delle opere e della loro suddivisione in categorie è stato calcolato l'importo del corrispettivo (compenso e spese accessorie) con riferimento al DM 17.06.2016:

ID. Opere	COSTI Singole Categorie <<V>>	Parametri Base <<P>>	Gradi di Complessità <<G>>	Codici prestazioni affidate <<Qi>>	Sommatori e Parametri Prestazioni ∑(Qi)	Compensi <<CP>> V*G*P*∑Qi	Spese ed Oneri accessori K=22,86% S=CP*K	Corrispettivi CP+S
E.22	3.042.919,79	5,5508434000%	1,55	QdI.01, QdI.02	0,1000	26.180,70	5.983,70	€ 32.164,40
S.04	1.388.457,06	6,4912988000%	0,90	QdI.01, QdI.03, QdI.02	0,3200	25.957,12	5.932,60	€ 31.889,72
							TOTALE	**€ 64.054,12**

Si riporta per semplificazione il riepilogo dei corrispettivi per ciascuna competenza:

A	B	C	D	E
Collaudo tecnico amministrativo e revisione tecnico contabile	Compenso al netto delle spese	€ 34.292,30	**€ 42.129,94**	€ 32.164,40 per la parte relativa alle lavorazioni ricadenti in E.22
	Spese ed oneri accessori + 22,86%	€ 7.837,64		€ 9.965,54 per la parte relativa alle lavorazioni ricadenti in S.04
Collaudo statico	Compenso al netto delle spese	€ 17.845,52	**€ 21.924,18**	€ 0,00 per la parte relativa alle lavorazioni ricadenti in E.22
	Spese ed oneri accessori + 22,86%	€ 4.078,66		€ 21.924,18 per la parte relativa alle lavorazioni ricadenti in S.04
		TOTALE	**€ 64.054,12**	

A fronte di quanto sopra, di seguito si specificano gli importo spettanti a ciascun profilo professionale:

Profilo A:

- **€ 38.252,49** per collaudo T.A. per categoria E.22 e S.04;
- **€ 21.924,18** per collaudo statico per categoria S.04;

Importo TOTALE: € 60.176,67, da ridursi del 50% ai sensi dell'art 61 comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e pertanto ammontante ad **€ 30.088,34**.

Profilo B:

- **€ 3.877,25** per collaudo T.A. (di cui alla Tabella B per il calcolo delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali del Restauratore di beni Culturali) comprensivo del 25% di spese.

Art. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere svolte secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice Civile e della deontologia professionale.

I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
Il collaudo finale deve essere completato non oltre **sei mesi** dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'**allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii.,** di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L'art. 116 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii. prevede*:*

- **comma 4** - *"Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:*
  a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
- **comma 4 bis**. – "*Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.".*
- **comma 6** - *Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:*
  a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;
  b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza, per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;
  c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
  d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
  e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
- **comma 7** - *Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo è disciplinato dall'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.*
- **comma 8** - *Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.*
- **comma 9** - *Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.*
- **comma 10** - *Al termine del lavoro sono redatti:*
  a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del

consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;
c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

- **comma 11 -** *Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15.*

A – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo dei lavori, oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:
   - l'idoneità dei materiali impiegati;
   - la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
   - la corretta liquidazione da parte della Direzione dei Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
   - la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.

2. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 (capitolo 9) e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso.

3. L'affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

4. In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, l'affidatario dei servizi di collaudo dovrà, in ogni caso, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di **tre sopralluoghi mensili**, assicurando comunque la **reperibilità 24 ore su 24**; la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori. In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d'arte e/o sue parti e, comunque, quando lo richieda il RUP o il DL, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. getti di calcestruzzo, vari di opere d'arte, impianti non più ispezionabili in fasi successive, ecc.); inoltre, durante l'esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, l'affidatario dovrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'appaltatore e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l'effettuazione di tutte le necessarie prove (es: verifica, taratura e messa a punto degli impianti tali da garantire la loro perfetta funzionalità, etc.).

5. Nell'esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato Prestazionale, saranno ad esclusivo carico dell'affidatario dell'incarico, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la propria attività di collaudo in corso d'opera e finale, comprese le attività previste in sede di collaudo tecnico amministrativo sulle eventuali riserve dell'appaltatore, anche ai fini dell'art. 210 e seguenti del D.Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., qualora su richiesta del RUP, il Collaudatore sia chiamato a redigere la prescritta relazione riservata.

6. Nell'esecuzione dei servizi, il Collaudatore si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs 36/2023. Il Collaudatore svolgerà i servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'ufficio direzione lavori, con l'Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati. Il Collaudatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque

strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono inoltre a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi all'apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'Appaltatore dei Lavori. Rimangono altresì a carico del collaudatore, eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto.

7. Il collaudatore procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
   - tempestività nei contatti con l'appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP e con il Direttore dei Lavori;
   - completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante l'andamento dei Lavori e finale;
   - completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
   - diligenza nella vigilanza ed ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive, con particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/od onerosa verifica dopo la loro realizzazione.

B – COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.
3. In sede di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera, il collaudatore dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:
   - verificare e certificare che l'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
   - redigere disposizioni nei confronti dell'appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
   - verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
   - esprimersi, su richiesta del RUP, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
   - redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 116 del D.Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., qualora la stazione appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
   - controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
   - redigere il verbale "processo verbale di visita" da trasmettere entro i successivi 5 (cinque) giorni alla stazione appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;
   - prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
   - proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la

stabilità e/o la funzionalità dell'opera;

- redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire;
- valuta l'eventuale correttezza dell'applicazione delle penali all'appaltatore.

C – COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE

1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
2. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico è disciplinato dall'articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
   - laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
   - abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.
3. In sede di Collaudo Statico delle strutture, l'affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali, alle prescrizioni normative vigenti e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera secondo il fine per cui è stata realizzata. In esecuzione del presente servizio, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del Codice e del Regolamento, agli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss. mm. e ii., nonché al D.M.17.1.2018, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività e che richiedessero una revisione progettuale. Inoltre, nel corso dell'esecuzione delle opere deve fornire una valida collaborazione al Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei lavori farà effettuare. Inoltre dovrà vigilare che la Direzione Lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle norme vigenti.
4. L'Affidatario è obbligato a fissare almeno **una visita di collaudo mensile** e ogni qualvolta siano in esecuzione fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimate.
5. Le operazioni di collaudo, si articolano, in sintesi, nelle seguenti operazioni:
   - verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata;
   - attenersi ad ogni prescrizione di legge vigente, con obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività;
   - fornire una valida collaborazione al Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei Lavori farà effettuare;
   - vigilare che la Direzione Lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle normative vigenti
   - esame del progetto;
   - controllo dei Verbali e dei Certificati degli esiti di prova attestanti i requisiti dei materiali e della rispondenza con i dati di progetto e con la normativa vigente;
   - modalità esecutive;
   - esame visivo delle strutture;
   - prove sui materiali;
   - esaminare le relazioni a lavori ultimati;
   - eventuale esecuzione di prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria.
6. Il collaudatore deve verificare prioritariamente i seguenti adempimenti formali:
   - verificare prioritariamente che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti, la competenza degli atti depositati, la tenuta in cantiere del progetto strutturale, la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture, che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso

l'Ente competente;

7. Il collaudo statico, in conformità alle norme della legge 5.11.1971, n.1086, nonché alle prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018 e circolari esplicative, oltre al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali delle predette leggi e norme, deve comprendere i seguenti adempimenti tecnici:

- ispezione generale dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle strutture parti di struttura più significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;
- effettuazione di visite in loco, come specificato negli articoli precedenti, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori; in particolare, per il collaudatore è obbligatorio fissare almeno una visita di collaudo settimanale per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori;
- accertamento del numero dei prelievi effettuati;
- controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;
- esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati "qualificati";
- controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;
- esame dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.

8. Inoltre in ottemperanza a quanto prescritto all'art.62 del DPR 380/01 e ss. mm. e ii. il certificato di collaudo dovrà attestare che:

- l'opera e le strutture portanti sono state realizzate in piena corrispondenza e conformità a quanto specificato nel progetto esecutivo e nelle varianti approvate, sempre nel rispetto nella normativa vigente;
- le strutture sono state eseguite a regola d'arte e mediante l'impiego di materiali idonei anche in corso d'opera;
- i sovraccarichi di progetto sono conformi all'utilizzo previsto per l'opera e comunque uguali o superiori ai minimi richiesti dalla normativa vigente alla data di progettazione;
- la relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata conferma la regolarità del processo costruttivo;
- nel corso delle visite di collaudo non sono state evidenziate deficienze o manchevolezze che possono compromettere la stabilità o l'utilizzo

Inoltre il collaudatore, verificherà che:

- gli schemi strutturali scelti e i vincoli ipotizzati siano idonei al comportamento effettivo del sistema strutturale nel suo insieme;
- le azioni assunte a base di calcolo corrispondano ai carichi permanenti e di esercizio ai quali saranno effettivamente sottoposte le strutture con particolare riferimento ai D.M. 17 gennaio 2018 e s.m.i.;
- siano rispettate le norme sismiche.

9. Nell'ambito della propria discrezionalità, il collaudatore potrà richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera, (esempio: ulteriori prove di carico, saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature, controlli non distruttivi sulle strutture, ecc.); per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge 1086/1971 e dal D.M 17 gennaio 2018 e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei lavori.

10. Il collaudatore dovrà:

- redigere i verbali di visita di collaudo statico riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
- redigere la relazione di collaudo statico finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata.

11. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo dell'Opera in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente; il tutto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante.

12. Il collaudatore dovrà trasmettere al Responsabile Unico di Progetto e al Direttore dei Lavori i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro i 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.

13. Qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo

provvisorio e la Stazione Appaltante determini di procedere con la consegna anticipata, il Collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.

14. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta della S.A. apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.

15. La Stazione Appaltante potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.

16. Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.

D- CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti:

a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:

1. il committente e la stazione appaltante;
2. l'individuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento;
3. la località e la provincia interessate;
4. la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
5. le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
6. gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
7. l'indicazione dell'esecutore;
8. il nominativo del RUP;
9. il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
10. il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
11. l'importo contrattuale;
12. i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:

1. descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;
2. descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
3. quadro economico progettuale;
4. estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
5. estremi del contratto;
6. consegna e durata dei lavori;
7. penale prevista per ritardata esecuzione;
8. quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;
9. perizie di variante;
10. spesa autorizzata;
11. lavori complementari;
12. sospensioni e riprese dei lavori;
13. proroghe;
14. scadenza definitiva del tempo utile;
15. ultimazione dei lavori;
16. verbali nuovi prezzi;
17. subappalti;
18. penali applicate e relative motivazioni;
19. prestazioni in economia;
20. riserve dell'esecutore;
21. danni causati da forza maggiore;
22. infortuni in corso d'opera;
23. avviso ai creditori;
24. stati di avanzamento lavori emessi;

25. certificati di pagamento;
26. andamento dei lavori;
27. data e importi riportati nel conto finale;
28. posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
29. quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:
1. verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
2. richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:
1. si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);
2. si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;
3. si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
4. si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;
5. si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
3. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

F-ULTERIORI PRESCRIZIONI PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO E IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO.

Tutte le attività predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:

I. Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo seguito (dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere) e delle eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'opera e/o parti di essa;

II. Verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;

III. Eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
IV. Certificato di collaudo tecnico funzionale d'impianti, manufatti ed apparecchiature (eventuale);
V. Certificato di collaudo statico delle strutture;
VI. Collaudo finale dell'intera opera riferita ai lavori obbligatori.
VII. Collaudo per ogni lavoro opzionale nel rispetto dei contenuti del presente capitolato prestazionale.
VIII. Collaudo complessivo finale che dovrà riguardare sia i lavori obbligatori che gli eventuali lavori opzionali.

ART. 5 – REPERIBILITA' SERVIZIO DI COLLAUDATORE

Il Collaudatore ha l'obbligo di reperibilità. In tal senso, qualora necessario, la Direzione Lavori, e/o la Committenza o l'Impresa appaltatrice potranno richiedere la presenza del Collaudatore in via d'urgenza e il Collaudatore sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere, entro un massimo di 4 ore.
Il professionista che svolgerà il ruolo di Collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione del Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori. È possibile che l'Impresa appaltatrice disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi. In tal caso dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del Collaudatore.

ART. 6 – REQUISITI DI IDONEITA' TECNICA e SUPPORTO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDATORE

a) **Profilo A:** Presidente commissione di collaudo – Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- diploma di laurea specialistica o laurea magistrale conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in ingegneria od architettura (sono escluse le lauree triennali);
- abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno 10 anni.

b) **Profilo B:** Componente commissione di collaudo/Restauratore – Collaudatore Tecnico Amministrativo
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
- abilitazione all'esercizio della professione;
- esperienza almeno quinquennale in riferimento all'ambito e alla tipologia di lavori analoghi a quelli oggetto dell'incarico.

Ufficio a supporto del Collaudatore

In considerazione della complessità dell'opera, il professionista individuato come Collaudatore della stessa, potrà essere supportato nello svolgimento del servizio da uno o più professionisti (Ufficio di supporto), in possesso di competenze specialistiche, facenti parte dell'organizzazione dell'operatore economico concorrente (ad es: professionista associato, socio, dipendente, collaboratore su base annua).
I professionisti che faranno parte dell'eventuale Ufficio supporteranno il Collaudatore nella sua attività, con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti le attività di collaudo, ma non potranno mai sostituire il Collaudatore. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che saranno chiamati a svolgere nei confronti del Collaudatore.
In sede di partecipazione alla gara dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti facenti parte dell'Ufficio di supporto allo stesso, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all'interno dell'ufficio. In ogni caso il professionista indicato quale Collaudatore sarà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato. L'indicazione di un ufficio di supporto dell'attività del Collaudatore costituisce una facoltà e non un obbligo ai fini della partecipazione alla gara.

Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

Il Collaudatore deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al Contratto, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione Appaltante.

I professionisti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii..

Requisiti speciali

Idoneità professionale

- I concorrenti devono essere iscritti all'albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti da almeno 10 anni.

Capacità tecniche e professionali

- Il candidato deve aver svolto, negli ultimi 10 anni i seguenti servizi:
- almeno n.1 (uno) servizio di progettazione esecutiva e/o direzione lavori e/ o collaudo tecnico amministrativo per un importo non inferiore a 0,5 volte l'importo dei lavori nella categoria E.22 ossia € 3.042.919,79 (non inferiore ad € 1.521.459,89) e riferito a tipologie di lavori analoghi a quelli oggetto dell'incarico.
- almeno n.1 (uno) servizio di collaudo statico per un importo non inferiore a 0,5 volte quello relativo alla categoria S.04 - Strutture, ossia € 1.388.457,06 (non inferiore ad € 694.228,53), e riferito a tipologie di lavori analoghi a quelli oggetto dell'incarico.

ART.7– MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'aggiudicatario e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante.

Con riferimento specifico alle attività di Collaudo le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere **(Palazzo De Mari, Atrio Palazzo di Città, Comune di Acquaviva delle Fonti)**.

Nello svolgimento delle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.).

ART. 8 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'affidatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 9 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'attività di Collaudo deve essere eseguita come da cronoprogramma ed è collegata alla durata dei lavori che decorreranno dalla data di consegna dei lavori. La durata contrattuale decorrerà dalla data di consegna dei servizi

stessi e terminerà, a prescindere dal termine di ultimazione lavori di cui innanzi, alla conclusione effettiva delle opere, con il rilascio del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo e comunque fino alla data di rilascio anche se posteriore, di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as-built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli assensi necessari, da parte degli Enti preposti, nonché con la conclusione con esito positivo delle attività inerenti al collaudo tecnico funzionale, al collaudo statico, e all'emissione del certificato di collaudo (le operazioni di collaudo si concluderanno a seguito di esito positivo della verifica del funzionamento degli impianti fino all'apertura dell'esercizio della linea).

Il **collaudo finale** deve essere completato non oltre **sei mesi** dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Si precisa che trattandosi di interventi che rientrano tra gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e, pertanto, l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento devono essere effettuate con tempistiche contratte, dettate dalla natura del finanziamento medesimo, al fine di rispettare le milestone indicate. Una eventuale dilatazione della tempistica prevista non potrà dare comunque corso a pretese di ulteriori compensi da parte dell'affidatario.

Nel caso in cui sussista l'esigenza di una presa in consegna anticipata tale termine potrà essere inferiore e sarà determinato dal responsabile del procedimento senza che da tale circostanza possano derivare compensi aggiuntivi.

Art. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prescrive il versamento del 50% del compenso del dipendente pubblico all'Ente di appartenenza.

Si precisa che la riduzione del 50%, prevista dall'art. 61 comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con L. 6 agosto 2008 n.13 e richiamato espressamente dall'art. 116 co 4 D. Lgs n. 36/2023, trova applicazione al compenso pattuito eventualmente ribassato (ifr. parere MIMS n. 981/2021).

L'importo a base dell'affidamento del "Servizio tecnico di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico relativo all'intervento di "Consolidamento e Restauro Conservativo Palazzo Comunale De Mari" - CUP: C45F21000350001 finanziati a valere su fondi di Rigenerazione Urbana Nazionale - Art.1, comma 42, legge 27 dicembre 2019, n.160 e ss.mm. e ii. è complessivamente pari ad **€ 64.054,12** compreso spese ed oneri accessori.

Si specificano di seguito gli importi spettanti a ciascun profilo professionale:

Profilo A:

- **€ 38.252,49** per collaudo T.A. per categoria E.22 e S.04;
- **€ 21.924,18** per collaudo statico per categoria S.04;

Importo TOTALE: € 60.176,67, da ridursi del 50% ai sensi dell'art 61 comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e pertanto ammontante ad **€ 30.088,34**.

Profilo B:

- **€ 3.877,25** per collaudo T.A. (di cui alla Tabella B per il calcolo delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali del Restauratore di Beni Culturali) comprensivo del 25% di spese;

Si riporta in allegato nel dettaglio il calcolo del corrispettivo posto a base di gara effettuato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 recante le tabelle dei corrispettivi.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere. Il compenso predetto come su calcolato è fisso e immutabile.

Art. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo pattuito all'art. 5 sarà corrisposto rispettivamente alla presentazione dei Certificati di Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico.
I corrispettivi sono pagati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di debita fattura o ricevuta di pagamento, da emettersi all'indomani degli atti di approvazione di cui al precedente comma 1.
Il tecnico incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della l egge n. 136/2010, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 12/11/2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai servizi tecnici affidati in appalto.
Qualora il tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento dei servizi tecnici di cui trattasi, il presente contratto si risolve ai sensi dell'art. 8. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al tecnico incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il tecnico incaricato è obbligato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, con indicazione del servizio al quale sono dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive od incomplete, seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro (art. 6 comma 4 della legge 136 e ss.mm.ii.).
Resta inteso che eventuali ritardi nell'accreditamento e/o il mancato accreditamento delle somme dovute dal soggetto erogatore del finanziamento non saranno in alcun modo addebitabili al Committente ed avranno come effetto la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

Art. 12 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'art.116 comma 4 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii. prevede che: "*Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:*
a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti".
L'appalto dei servizi sarà espletato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 che prevede che:

"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Si procederà mediante la piattaforma telematica "TRASPARE" della CUC Montedoro a perfezionare l'affidamento del servizio de quo.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
L'Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell'esecuzione dell'incarico.
L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire l'incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante.

Art. 14 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

Art. 15 - SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario, ai sensi dell'Art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., non potrà subappaltare le prestazioni professionali, ma soltanto quelle che costituiscono attività imprenditoriali; potrà quindi far eseguire a terzi: rilievi, saggi, prove diagnostiche di laboratorio, indagini geognostiche, sempre previa richiesta di formale autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii..

Art. 16 - RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE, PRIVACY I

Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia per quel che riguarda le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni e della loro riservatezza, essendo altresì obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare od intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi del Committente: il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in un qualunque modo interessate all'oggetto delle prestazioni.
Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico in cui dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente, sia indirettamente, segnalando tempestivamente al Committente tale circostanza.
Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati e conservati anche in forma elettronica; inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del Regolamento Ue/2016/679 (cd. GDPR), si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni anche di fotografie ed altri contenuti on-line e su social-network, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 17 - PENALI

Ai sensi dell'art. 126, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 5 per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 10.
Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura, il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità od inadempimento, il Committente attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti del tecnico incaricato, a prescindere dal raggiungimento della suddetta misura massima delle penali applicate.
L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Committente, quali, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento o la revoca integrale del finanziamento, nonché per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori od alle omissioni, interessi e more od altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.
La revoca del finanziamento non pregiudica per il Committente l'esercizio di azioni risarcitorie nei confronti del tecnico incaricato al quale sia imputabile l'inadempimento. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà del Committente risolvere il presente contratto in ogni momento qualora il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme giuridiche, ad ordini ed istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli,

oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici od inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
È altresì facoltà del Committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente allo stesso Committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni stabilite dal presente contratto o contravvenga agli obblighi stabiliti.
Il contratto può altresì essere risolto in danno del tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 12, commi 1, 2, 3 o 4;
b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;
c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità prescritto dalla normativa di settore;
g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
h) casi previsti ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
i) rischio di perdita di finanziamento per mancato rispetto dei termini e milestones.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici vigente.

Art. 19 - RECESSO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.
All'Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii..
Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

Art. 20 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario od alla transazione ai sensi degli artt. 211, 212 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm e ii., la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari; è esclusa la competenza arbitrale.
L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio ed alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Nelle more della risoluzione delle controversie, il tecnico incaricato non può rallentare e/o sospendere le proprie prestazioni e/o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto ed alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del tecnico incaricato. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente, al D.Lgs. n. 36/2023 ed al Regolamento esecutivo di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii. nelle parti non abrogate, nonché ad ogni altra norma vigente in materia di direzione di opere pubbliche e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.